



SENT. N. 15/25

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI

Cristiano BALDI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24155** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- F.M., nato a *omissis* il *omissis*, residente a

omissis, in Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*, elettivamente

domiciliato, ai fini del presente giudizio, in forza di procura in calce alla
comparsa di risposta, presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Giovinazzo, in
Alessandria, Via Mazzini, 46, PEC: *avvvincenzogiovinazzo@puntopec.it*, che
lo rappresenta e difende, e che ha chiesto di ricevere ogni comunicazione e/o
notificazione presso il predetto indirizzo pec;

Uditi, nell'udienza pubblica del 19 febbraio 2025, il relatore Consigliere dott.

Luigi GILI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Proc. Gen. Dott.

Alessandro NAPOLI, nonché, per il convenuto, l'Avv. Vincenzo

	GIOVINAZZO, come da verbale.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	Con atto di citazione, depositato il 26 settembre 2024 e ritualmente notificato,	
	previo invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 c.g.c., la Procura Regionale ha	
	convenuto in giudizio il signor M.F., già ufficiale	
	giudiziario presso l'UNEP di <i>omissis</i> , al fine di ottenere il risarcimento della	
	somma di complessivi euro 25.000,00, a favore del Ministero della giustizia, a	
	titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori e spese di giudizio.	
	Nell'atto introduttivo del giudizio la Procura Regionale segnala di avere avuto	
	conoscenza di alcune condotte, penalmente rilevanti, poste in essere dal	
	convenuto.	
	In particolare, la Procura rappresenta che, all'esito del relativo dibattimento, il	
	Tribunale ordinario di Alessandria, con sentenza del 28 novembre 2018, previa	
	proscioglimento dall'imputazione di concussione (art. 317 c.p.), aveva	
	dichiarato il F. responsabile dei residui reati a lui ascritti (v.,	
	<i>infra</i>), condannandolo alla pena complessiva di anni due, mesi undici e giorni	
	25 di reclusione, con il pagamento delle spese processuali e la comminazione	
	della misura dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno.	
	Nella menzionata sentenza vengono, dettagliatamente, descritti i fatti ascritti al	
	convenuto ed evidenziate le risultanze probatorie corroboranti la condotta	
	illecita del F., come in appresso specificato, attraverso i relativi	
	capi di imputazione:	
	- artt. 81 cpv, 479 e 323 c.p., per avere, nella qualità suddetta, al fine di recare	
	un ingiusto vantaggio ai soggetti infraindicati, <i>rectius</i> , indicati in apposite	
	- pag. 2 di 25 -	

tabelle, in violazione di legge, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, attestato, contrariamente al vero, sul registro d'Ufficio mod. D1,

l'avvenuto pagamento dei titoli cambiari in data diversa da quella reale.

Commesso in *omissis* tra il 2008 ed il 2012.

- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 323 c.p., per avere, con più azioni esecutive

di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Ufficiale Giudiziario

incaricato del servizio protesti e, quindi, di pubblico ufficiale, intenzionalmente

procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale ai debitori emittenti gli effetti

cambiari, di cui all'allegato elenco, omettendo, reiteratamente, di elevarne il

protesto nei termini di legge.

In *omissis* il 20.09.2012.

Avverso la sentenza di condanna penale di primo grado veniva interposto

appello da parte dell'imputato.

La Corte d'Appello di Torino – Sezione IV Penale - con sentenza n. 7857/2019

del 4.12.2019, ex art. 599-*bis* c.p.p., rideterminava la pena irrogata al F.

in quella conclusiva di anni uno e mesi undici di reclusione.

Detta ultima pronuncia diveniva irrevocabile in data 19 gennaio 2020.

Secondo parte pubblica attrice, la condotta illecita del convenuto, realizzata

attraverso le condotte acclarate, in via definitiva, nelle competenti sedi

giudiziarie, ha causato al Ministero della giustizia un danno all'immagine,

essendo stati accertati e sanzionati reati contro la Pubblica Amministrazione –

nella specie, il reato p. e p. dall'art. 323 c.p. - attraverso sentenza penale di

condanna passata in giudicato.

Pertanto, la Procura ha evidenziato che non risulta che l'Amministrazione

danneggiata abbia introitato alcun risarcimento per i fatti sopramenzionati.

La Procura ha, quindi, emesso invito a dedurre nei confronti del signor

F., contestando a quest'ultimo un danno all'immagine del

dicastero della giustizia.

L'invito a dedurre è stato debitamente notificato all'interessato (cfr., relata in atti), con assegnazione del termine di 45 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti nonché per richiedere l'audizione personale.

Il F., quindi, per il tramite del proprio difensore, ha trasmesso

deduzioni, con richiesta di audizione personale, audizione tenutasi in data 8 luglio 2024.

Tuttavia, non essendo state le deduzioni, rese dal signor F.,

ritenute idonee a superare i motivi di addebito, veniva depositato l'atto di citazione in giudizio, oggi in discussione.

Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria, depositata il 24 gennaio 2025, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Giovinazzo.

Con l'atto difensivo il convenuto ha, preliminarmente, eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento in quanto i fatti/reato risalirebbero al periodo 2008-2012.

Sempre in via preliminare, è stata invocata la nullità dell'atto di citazione per carenza dei presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine della P.A., segnatamente, nella specie, per difetto della necessaria "sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento" (v., comparsa, pagg. 8-9).

Nel merito, è stata chiesta una pronuncia di rigetto della domanda, previo accertamento dell'insussistenza dei fatti contestati e/o della pretesa illiceità o dannosità degli stessi e, in via di estremo subordine, è stata chiesta una

	significativa riduzione dell'importo del risarcimento del danno nella misura	
	minima, tenendo conto del fatto che non vi sia prova che il convenuto abbia	
	percepito somme di denaro o valori patrimoniali e, comunque, del criterio di	
	cui all'art. 1- <i>sexies</i> della legge n. 20 del 1994 (c.d. criterio del <i>duplum</i>).	
	All'udienza di discussione le parti hanno richiamato le osservazioni in atti,	
	confermando tutte le conclusioni rassegnate per iscritto.	
	La causa è, quindi, stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione	
	sollevata dalla difesa.	
	Quest'ultima, infatti, ha dedotto l'intervenuta prescrizione del diritto al	
	risarcimento del danno, essendo, a suo dire, decorso il termine quinquennale	
	dalla verificaione e/o scoperta del fatto dannoso, tenendo conto sia della	
	risalente data di conoscenza dei fatti da parte della Procura, sia della mancanza,	
	nelle more, di validi atti di costituzione in mora.	
	1.1 L'eccezione, tuttavia, è destituita di fondamento e deve essere rigettata.	
	Risultando incontestabile che, nella fattispecie, il termine prescrizionale	
	decorra <i>ex lege</i> dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di condanna –	
	vale a dire, quindi, dal 19 gennaio 2020 - la notifica dell'invito a dedurre, quale	
	atto interruttivo dell'eccepita prescrizione quinquennale, perfezionatasi in data	
	16 maggio 2024, risulta del tutto tempestiva.	
	2. Quanto all'ulteriore doglianza, formulata sempre in via preliminare,	
	relativamente all'asserita carenza, nella fattispecie, di una sentenza penale di	
	condanna, pronunciata a seguito di dibattimento, passata in giudicato, vale a	
	- pag. 5 di 25 -	

dire, alla mancanza, ex artt. 1, comma 1-*sexies*, della Legge n. 20/1994 e 51, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 174/2016, della condizione di procedibilità dell'azione per danno all'immagine della P.A., anche la stessa eccezione non riveste pregio, risultando l'attribuzione al convenuto dei fatti *de quibus* pienamente cristallizzata nella statuizione penale irrevocabile, di cui alla sentenza n. 7857/19, emessa dalla Corte d'Appello di Torino, Sezione IV Penale, in data 4 dicembre 2019, sentenza munita di annotazione del passaggio in giudicato il successivo 19 gennaio 2020.

2.1 La difesa, al fine di sostenere l'assenza del menzionato presupposto per l'azionabilità del danno all'immagine, oggetto dell'odierno processo, afferma che, nella fattispecie, non si è in presenza di alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato ma, esclusivamente, di una sentenza di applicazione della pena.

Di conseguenza, secondo tesi di parte, “La sentenza di patteggiamento, essendo pronunciata all'esito di valutazioni compiute dal giudice penale, *rebus sic stantibus*, non può essere equiparata ad una ordinaria sentenza penale di condanna pronunciata all'esito del dibattimento.

Pertanto, nel giudizio risarcitorio, la sentenza di patteggiamento non assurge al rango di indizio grave, preciso e concordante della colpevolezza degli appellanti in relazione alla commissione del reato” (v., comparsa, pagg. 7-8).

2.2 Le citate osservazioni della difesa non incontrano, tuttavia, il favorevole scrutinio della Sezione e non possono trovare accoglimento nella presente sede.

Accedendo, infatti, alla tesi sostenuta dalla Procura, osserva la Sezione che, nella fattispecie, difformemente da quanto prospettato, *ex adverso*, in sede di costituzione in giudizio, il giudizio penale non risulta definito con il ricorso ad

una sentenza di applicazione della pena.

Infatti, dopo la sentenza penale di condanna in primo grado (v., sent. Tribunale di Alessandria, n. 1709/2018 del 28 novembre 2018), con la quale il convenuto, all'esito dello svolgimento di dibattimento, è stato condannato, per i reati di cui agli artt. 479 e 323 c.p., alla pena di anni due e mesi undici di reclusione, con successiva sentenza n. 7857/2019 del 4 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Torino, Sez. IV Penale, gravata dell'impugnazione ad opera dell'odierno convenuto, rideterminava, su accordo delle parti, ex art. 599-*bis* c.p.p., la pena finale, per i reati contestati, e di cui a condanna, nella misura di anni uno e mesi undici di reclusione.

2.3 Osserva la Sezione che, nell'occasione, è stato fatto ricorso ad un istituto – proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello - introdotto nell'ordinamento con la riforma, recata con legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).

A tal riguardo, il neo-introdotto art. 599-*bis* c.p.p. recita: “1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza”.

2.4 Con detta innovazione normativa è stato varato il c.d. «concordato sui

motivi»: ciò, come emerge dai lavori preparatori, “in considerazione dell’indubbia efficacia deflattiva che esso può comportare per il giudizio penale di appello, afflitto da un carico eccessivo di processi”.

La Sezione sottolinea, sul punto, la reale portata di “concordato sui motivi” del neointrodotto istituto, che, per quanto ispirato ad oggettive finalità deflative, non appare assimilabile, *sic et simpliciter*, ad un’applicazione concordata della pena, di cui agli artt. 444-445 c.p.p.

In buona sostanza, ex art. 599-bis c.p.p., le parti possono fare richiesta alla Corte d’Appello, dichiarando di concordare sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi d’appello con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se, a seguito del concordato, viene definita una nuova determinazione della pena, irrogata all’esito del dibattimento in primo grado, le parti indicano al giudice anche la pena conclusiva sulla quale hanno raggiunto l’accordo.

Qualora la Corte d’Appello concordi con la richiesta, la stessa provvede in camera di consiglio, accogliendo la richiesta, come nella vicenda per cui è causa.

2.5 Ciò premesso, che non si tratti di patteggiamento risulta in modo incontrovertibile dal disposto normativo, in base al quale, mentre in tema di applicazione della pena non segue il pagamento delle spese processuali, le pene accessorie e le misure di sicurezza, ad eccezione della confisca, nella vicenda giudiziaria penale in oggetto, al contrario, pur a seguito della determinazione della pena conclusiva, irrogata in primo grado e, conclusivamente, “concordata” in appello, sono state confermate, all’esito del giudizio di secondo grado, tutte le statuizioni adottate con la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale, ivi comprese il pagamento delle spese processuali nonché

l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno, misure, cui l'odierno convenuto era stato condannato dal Tribunale di Alessandria all'esito della piena istruzione dibattimentale di primo grado.

2.6 Impregiudicate le dette osservazioni, ad ogni buon conto, anche qualora dovesse accedersi alla tesi, secondo cui il ricorso, in grado d'appello, all'istituto della rideterminazione della pena, ex art. 599-bis c.p.p., sostanzialmente, non differisca dall'applicazione della pena, ex art. 445 c.p.p., come già chiarito da questa stessa Sezione (v., sent. Sez. Piemonte n. 25/24), in relazione a fattispecie, nella quale era stata emessa, effettivamente, dal giudice penale sentenza di patteggiamento ex artt. 444-445 c.p.p., e, in particolare, in sede di valutazione dell'impatto dello *ius superveniens*, costituito dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022 sugli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento, “La nuova formulazione della norma non reca innovazioni sostanziali con riferimento alla portata della sentenza patteggiata nel giudizio di responsabilità amministrativa”.

2.7 Ciò in quanto, come statuito da questa Sezione, la sentenza di applicazione della pena patteggiata, ex art. 444 c.p.p., continua ad essere equiparata ad una sentenza di condanna (terzo periodo del comma 1-bis).

Sicché, ai fini della perseguibilità del danno all'immagine della P.A., la sentenza di applicazione della pena, passata in giudicato, continua a costituire idoneo presupposto per l'esercizio dell'azione di risarcimento di tale voce di pregiudizio.

In particolare, sulla base della menzionata decisione di questa Sezione “La correttezza dell'equiparazione, ai fini della perseguibilità del danno all'immagine, tra la sentenza di condanna e quella di patteggiamento non è

smentita dalla disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., il quale nega che la decisione di applicazione della pena concordata abbia efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Infatti, tale specifica previsione si riferisce all'automatica vincolatività dell'accertamento dei fatti, compiuto dal Giudice penale, nei giudizi civile e amministrativo, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. (nel senso che in difetto di dibattimento, detti fatti non possono ritenersi come accertati e devono essere oggetto di specifico esame); non è invece esclusa la valenza dispositiva della pronuncia definitiva, assunta in sede penale, anche se in assenza di dibattimento, come appunto dispone la terza parte del medesimo comma, che recita: La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna" (v., Corte conti, Sez. I d'Appello, 14 dicembre 2012, n. 809, punto 4.1 del diritto)".

2.8 In definitiva, il disposto del nuovo art. 445 c.p.p. si pone, ad avviso della Sezione, nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, laddove afferma che la sentenza di patteggiamento, pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti su cui si fonda l'imputazione

per responsabilità erariale.

3. Quanto al merito, la domanda attorea merita accoglimento.

Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti in conformità alla descrizione dei medesimi in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano accertati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

3.1 La Procura contabile ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno all'immagine, cagionato al Ministero della giustizia, attraverso la consumazione di reati contro la P.A., per il quale il convenuto è stato condannato, in via definitiva, dalla Corte d'Appello di Torino – Sezione IV Penale, con sentenza n. 7857/2019 del 4.12.2019, sentenza divenuta irrevocabile, in data 19 gennaio 2020, sentenza irrevocabile di condanna penale la quale rappresenta condizione per l'esercizio dell'azione erariale per il risarcimento del danno all'immagine della Pubblica amministrazione (su tutte, si veda Corte cost., sent. n. 123/2023).

3.2 La difesa ha, tuttavia, ulteriormente dedotto, quanto ai reati di cui alla menzionata definitiva condanna penale, che:

- il reato di falsità ideologica non rientra tra i delitti previsti nel capo I del titolo II del libro secondo, del codice penale, non trattandosi di reato contro la Pubblica Amministrazione (Cass. pen., Sez. II, sent. 21 ottobre 2020, n. 35447);
- il reato di abuso di ufficio è stato, comunque, abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 agosto 2024, n. 114, con conseguente revoca, ex art. 673 c.p.p., della sentenza penale di condanna e “cessazione dell'esecuzione e degli effetti”, ai sensi dell'art. 2 del c.p.

In buona sostanza, secondo tesi di parte, posto che il fatto, p. e p. come reato, ex art. 323 c.p., non è più reato, allo stato, per una determinata scelta di politica criminale, a seguito di intervento normativo *ex post*, per cui si è ritenuto di non doverlo più assoggettare a responsabilità penale, mentre in precedenza lo stesso fatto era penalmente perseguibile, difettano, comunque, i presupposti per l'azionabilità del danno all'immagine della P.A., oggetto dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio erariale.

3.3 Tali osservazioni non rivestono, tuttavia, pregio per i motivi di cui in appresso.

Con riguardo, infatti, alla recente abrogazione, *ex lege*, del reato, di cui all'art. 323 c.p. (v., art. 1, comma 1, lett. b), L. 9 agosto 2024, n. 114), in presenza di condanne irrevocabili, pronunciate a fronte di norme, successivamente, depenalizzate, abrogate o sottoposte ad annullamento da parte della Corte Costituzionale, il vigente ordinamento consente, ex art. 673 c.p.p., di far richiesta al Giudice dell'esecuzione competente, al fine di ottenere la revoca della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili.

La Sezione osserva, tuttavia, che tale circostanza non risulta, allo stato degli atti, in quanto non appare intervenuta alcuna revoca della sentenza irrevocabile penale di condanna.

In questo momento, ciò che assume rilevanza ai fini del giudizio è l'esistenza della sentenza penale irrevocabile di condanna, quale elemento costitutivo, attualmente sussistente, che fonda la domanda sottoposta all'esame di questo giudice.

Sul punto, appare condivisibile la posizione assunta dalla giurisprudenza contabile, secondo cui “La persistente operatività, ancorché temporanea, degli

effetti extrapenali della sentenza, consente di scrutinare se i comportamenti posti in essere abbiano effettivamente compromesso il prestigio della Pubblica amministrazione, alla luce dei parametri già consolidati in giurisprudenza” (v., Sez. Toscana, sent. n. 4/2025).

3.4 Ad ogni buon conto, sebbene, come sostenuto dalla difesa, lo *ius superveniens* con effetti abrogativi di norme penali consenta di far ricorso allo strumento rimediale, offerto dal legislatore, mediante l’art. 673 c.p.p. – allo stato, peraltro, non attivato – detta previsione incontra, comunque, il limite di cui all’art. 2, comma 4, c.p., che recita “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.

Di conseguenza, sulla base dei principi vigenti in materia, pur in presenza di *abolitio criminis*, l’applicazione retroattiva della legge favorevole al reo trova un limite invalicabile nel caso in cui la vicenda giudiziaria sia stata definita con sentenza di condanna passata in giudicato, come appunto nella fattispecie.

Ma, ad avviso della Sezione, il menzionato principio, codificato nell’art. 2 c.p., che vieta la punibilità di un fatto non più qualificato come reato da una legge posteriore, produce effetti, esclusivamente, nell’ambito della sfera penale, tanto è vero che “dal tenore della norma si evince chiaramente, argomentando a contrario, che le obbligazioni civili nascenti dal fatto illecito non cessano” (Cass. pen., Sez. V, sent. 1° aprile 2016, n. 31627).

3.5 Ne consegue che, non regolando la citata norma gli effetti eccedenti la sfera penale, ed operando la giurisdizione contabile su presupposti e finalità autonome rispetto a quelle proprie della giustizia penale, il giudice contabile

non si limita a recepire passivamente gli esiti del giudizio penale, esercitando

un sindacato volto alla tutela del patrimonio pubblico ed alla valutazione del

danno arrecato alla Pubblica amministrazione.

Tanto è vero che “l’autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella

penale (*ex multis*, Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2017, n. 35205) rappresenta un

principio cardine e implica che l’azione erariale possa fondarsi su una base

fattuale e probatoria distinta, non subordinata agli esiti del procedimento

penale; [...]secondo la giurisprudenza, la responsabilità erariale per danno

all’immagine, in quanto caratterizzata da natura risarcitoria, si sottrae al

principio penalistico della retroattività della legge più favorevole (Corte conti,

Sez. I App., sent. 24 luglio 2024, n. 170), trovando fondamento in un

accertamento autonomo della lesione arrecata alla reputazione della Pubblica

amministrazione” (v., Sez. Toscana, sent. n 4/2025, cit.).

3.6 Ne discende, in conclusione, che, anche seguendo la prospettazione

dell’*abolitio criminis*, l’azione erariale per il risarcimento del danno

all’immagine non incontra preclusioni, potendo essere esercitata all’esito di

sentenza penale di condanna non più impugnabile con mezzi ordinari – quindi,

integrante a tutti gli effetti la condizione di cui all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n.

78/2009 - qualora sussistano, come nella fattispecie, fatti lesivi che abbiano

causato un discredito concreto e dimostrabile alla Pubblica amministrazione.

In altri termini, ai fini dell’azionabilità del giudizio erariale per danno

all’immagine della P.A., risulta determinante la presenza di una sentenza penale

di condanna divenuta irrevocabile, ai sensi dell’art. 648 c.p.p., vale a dire, non

più suscettibile di impugnazione con mezzi ordinari.

3.7 Tutto ciò premesso, valutando i requisiti ontologici del pregiudizio erariale,

oggetto dell'odierna domanda, il rapporto di servizio è pacifico in quanto,

all'epoca dei fatti di causa, il F. era dipendente del Ministero della

Giustizia, segnatamente, ufficiale giudiziario presso l'UNEP di *omissi*.

3.8 In tale ottica, ad avviso della Sezione, correttamente il P.M. contabile, sulla scorta di consolidati indirizzi giurisprudenziali, ha chiesto il risarcimento del danno all'immagine nei confronti del Ministero della giustizia (cfr., Corte conti, Sez. Piemonte, sent. n. 26 del 2014).

4. Sussistono, in capo al convenuto, tutti i presupposti della responsabilità per l'azionato danno all'immagine del citato dicastero.

Ciò in quanto le condotte illecite, ascritte al convenuto, e definitivamente acclarate in sede penale, con la sopra menzionata decisione irrevocabile di condanna, appaiono pienamente idonee a determinare un pregiudizio all'immagine del Ministero interessato, determinando le stesse un'evidente lesione del prestigio ed un grave detrimento della reputazione e, quindi, della personalità pubblica del medesimo.

Più in particolare, in condivisione di quanto osservato dal Pubblico Ministero, in ordine a tali effetti pregiudizievoli delle sopradescritte condotte illecite del convenuto, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità e contabile, esse determinano direttamente un danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, con lesione del bene immateriale costituito dalla dignità, prestigio ed autorevolezza della stessa.

Pertanto, a fronte dell'intervenuto *vulnus* all'immagine pubblica, negli amministratori, o se si vuole nello Stato Comunità, si incrinano quei naturali sentimenti di affidamento e di appartenenza alle istituzioni, minando alle fondamenta la relativa credibilità (*ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. III app.,

sent. 10 aprile 2008, n. 122)''.

4.1 Il convenuto, quale dipendente del Ministero della Giustizia, ha, infatti, commesso fatti-reato contro la Pubblica Amministrazione (nella specie, ex art. 323 c.p.), reati per i quali è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna penale.

Ricorre, infatti, nella fattispecie, il presupposto processuale per la proponibilità dell'azione risarcitoria per danno all'immagine, costituito dall'irrevocabilità della sentenza penale di condanna per uno dei reati propri dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio (v., artt. da 314 a 335 c.p.).

Più in particolare, a sostegno della tesi, secondo cui si tratta di presupposto processuale, milita il fatto che l'irrevocabilità non è tanto un requisito intrinseco della domanda, bensì un presupposto esterno, che deve sussistere prima che l'azione sia intrapresa.

La Sezione richiama il disposto dell'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale, anche nel processo amministrativo contabile, il giudicato penale di condanna fa stato quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla effettiva commissione dello stesso da parte dell'imputato.

4.2 Atteso che, come comprovato in atti, l'addebitabilità al convenuto dei fatti delittuosi in contestazione è oggetto di statuizione da parte della sentenza penale definitiva di condanna, oltre che corroborata dagli elementi di prova, acquisiti nel corso delle indagini, con conseguente danno reputazionale patito dal Ministero della giustizia, la risarcibilità del danno all'immagine della P.A. da parte di soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile è principio giurisprudenziale consolidato, recepito, espressamente, dall'art. 17, comma 30-ter d.l. 1.7.2009 n. 78, conv. in L. 3.8.2009 n. 102 e s.m.i., che disciplina i fatti

per cui è causa – commessi fra il 2008 ed il 2012 – e che risalgono al periodo di vigenza della detta disciplina.

4.3 La normativa sopra richiamata stabilisce che l’azione per il risarcimento del danno di immagine può essere esercitata solo nei casi e nei modi, previsti dall’art. 7, della legge n. 97/2001, ossia per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna.

4.4 Le Sezioni Riunite hanno risolto i contrasti interpretativi, sorti nell’ambito della giurisprudenza contabile, affermando che l’art. 17, comma 30-ter, va inteso nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l’azione per il risarcimento del danno all’immagine solo per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale (SS.RR., 19.3.2015, n. 8/QM).

4.5 L’art. 1, comma 1-sexies, l. 20/1994, inserito dall’art. 1, comma 62, l. n. 190/2012, in tema di quantificazione del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, fa anch’esso riferimento al danno derivante dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica Amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato.

Anche la consolidata giurisprudenza contabile d’appello, all’esito dell’analisi della *ratio* della norma rinviante, perviene alla conclusione che la funzione di quest’ultima sia quella di limitare la risarcibilità del danno all’immagine della P.A. “solo per quelle (condotte) comportanti una lesione nella percezione della effettività ed efficienza dell’agere amministrativo, i cui principi trovano la tutela nell’art. 97 della Costituzione” (v., Sezione III Centrale di Appello, sent. n. 66/2020, con giurisprudenza, successivamente, confermata da Sezione II Centrale d’Appello, sent. n. 298/2020; n. 221/2023).

4.6 In questo quadro normativo è sopraggiunto il D.Lgs. 26.8.2016 n. 174, codice di giustizia contabile, il quale all'art. 4, n. 1, lett. *g)* ed *h)* dell'Allegato 3 al Codice di Giustizia Contabile ha abrogato l'art. 7, l. n. 97/2001, sostanzialmente allargando l'ambito di risarcibilità del danno all'immagine, di modo che le nuove disposizioni del Codice di giustizia contabile devono ritenersi applicabili solo ai fatti commessi a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo codice (cfr., in tal senso, Corte dei conti, Sez. I App., sent. nn. 53 e 121 del 2018).

4.7 All'art. 51, comma 7, infine, il Codice di Giustizia Contabile stabilisce che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni – e/o, comunque, nei confronti di soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, come nella specie - per i delitti commessi ai danni delle stesse, è comunicata al Procuratore Regionale della Corte dei conti, affinché promuova l'eventuale azione di responsabilità.

4.8 Pur prendendo atto che le disposizioni, di cui al D.Lgs. n. 174/2016, sono successive ai fatti di causa, si tratta, comunque, di reati propri di pubblici ufficiali nei confronti della P.A., per i quali è pacifica la proponibilità dell'azione per danno all'immagine sia nel regime previgente che in quello successivo al D.Lgs. n. 174/2016 (cfr., sez. II app., 11.6.2020 n. 148; sez. Toscana. 9.11.2020 n. 287).

All'irrevocabilità della sentenza penale di condanna conseguono i rigori, ex art. 651 c.p.p., nella presente sede erariale.

5. Peraltro, in condivisione della tesi del Pubblico Ministero, nella motivazione della precitata sentenza d'appello, viene precisato che “risultava provato che F., nella qualità di ufficiali giudiziari presso l'Unep di *omissis*,

una volta ricevute le cambiali scadute, anziché levare il protesto nei termini di legge, per favorire indebitamente i soggetti che avevano emesso le cambiali, temporeggiava per permettere loro di reperire il denaro necessario per pagare il debito; che, pur avendo omesso di protestare le cambiali nei termini di legge, l'ufficiale attestava (o facevano attestare) sull'apposito registro che teneva presso l'ufficio, che le cambiali erano state pagate, con ciò affermando implicitamente, contrariamente al vero, che erano state pagate nei termini di legge; che tali elementi permettevano di ritenere provata la condotta contestata in relazione a tutte le cambiali nel capo d'imputazione (per il cui pagamento risultavano superati i termini di legge), in quanto manifestazione di una prassi collaudata; che la condotta non si era peraltro esaurita nell'attestare falsamente sui registri l'avvenuto pagamento tempestivo delle cambiali scadute, ma era consistita anche nell'omettere di levare il protesto nei termini di legge, violando la disciplina legislativa in tema di protesto e pagamento delle cambiali e procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale ai soggetti che avevano emesso le cambiali scadute consistito nel non essere protestati (pur sussistendo i presupposti per il protesto) e quindi un vantaggio nello svolgimento dell'attività commerciale e nel reperimento di crediti e finanziamenti. Pacifico è anche il concorso tra il reato di cui all'art. 479 c.p. e quello, di cui all'art. 323 c.p., in quanto l'imputato non ha unicamente attestato falsamente sui registri l'avvenuto pagamento tempestivo delle cambiali scadute, ma ha anche omesso di levare il protesto nei termini di legge, così violando la disciplina legislativa in tema di protesto e di pagamento delle cambiali e procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale ai soggetti che avevano emesso le cambiali scadute."

6. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la condotta antigiuridica del

F. appare, inequivocabilmente, connotata da dolo, risultando

intrinsecamente caratterizzata da un moto psicologico volitivo,

indiscutibilmente proteso alla coscienza e volontà degli illeciti in contestazione.

In altri termini, l'individuazione dell'elemento soggettivo del dolo appare

integrata attraverso la rappresentazione e volizione dei sopradescritti delitti.

6.1 Del resto, l'elemento soggettivo del dolo è stato accertato dal Giudice penale con sentenza di condanna passata in giudicato.

6.2 Peraltro, le argomentazioni e le conclusioni del Giudice penale, in quanto puntuali, persuasive e motivate, a fronte di plurimi, univoci e concordanti riscontri probatori non possono che essere condivise dalla Sezione.

7. Nella vicenda in esame, peraltro, è palese l'avvenuto *vulnus* dell'immagine del Ministero della giustizia, in quanto lesione del buon andamento della P.A., la quale perde, a seguito della condotta illecita dei suoi dipendenti o di soggetti rivestenti una qualifica pubblicistica, credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Del resto, la lesione dell'immagine pubblica “opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'Amministrazione danneggiata opera principalmente, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che lavorano al suo servizio” (cfr., Corte conti, Sez. II Appello, sent. n. 183/2020).

8. Né riveste pregio la circostanza, addotta dalla difesa, relativamente al fatto che le condotte delittuose in contestazione non abbiano avuto adeguata risonanza mediatica con conseguente *clamor fori* esterno.

Ciò in quanto il *clamor fori* non si identifica con la sola pubblicazione di notizie di stampa, le quali, al più, possono rappresentare un mero indice di intensità

della lesione, comunque, cagionata alla P.A.

La diffusione della notizia nei *mass media* – che, nella fattispecie, ha prodotto, comunque, una documentata risonanza esterna, così come documentato dagli articoli di giornale prodotti (v., articoli di stampa apparsi sul quotidiano “La Stampa” in data 26 e 27 settembre 2012) - comporta, solamente, un effetto amplificativo della lesione già prodotta, effetto, di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione della misura del danno e del conseguente risarcimento da addebitare nei confronti del soggetto giudicato responsabile (cfr., Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 26/2014; *idem*, Corte dei conti, Sez. II Appello, sent. n. 662/2011).

8.1 Il *clamor fori* può essere, infatti, rappresentato anche dalla sola divulgazione all’interno del plesso pubblicistico del fatto illecito, essendo, sia il profilo interno dell’immagine della P.A., che quello esterno, parimenti, entrambi meritevoli di considerazione e non necessitando, sempre e comunque, di una rilevanza esterna della vicenda delittuosa (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. nn. 132/2010 e 247/2012).

Ad ogni buon conto, in condivisione dell’impianto accusatorio, impregiudicato il fatto oggettivo del proscioglimento dell’imputato “perché il fatto non sussiste” dalla grave originaria imputazione di concussione (art. 317 c.p.), il significativo *vulnus* alla reputazione dell’ente pubblico deriva dal fatto che i comportamenti, comunque, in contestazione, definitivamente acclarati, suscitano presso i consociati la convinzione che l’organizzazione delle pubbliche funzioni non sia conformata ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento e che, al contrario, gli stessi pubblici ufficiali – come, nel caso di specie, il convenuto che ha operato quale Ufficiale

Giudiziario incaricato del servizio protesti - commettano fatti illeciti, di rilevanza penale, in spregio ai principi ispiratori dell'ordinamento giuridico.

Siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta, in ogni caso, in cui la rottura dell'aspettativa di "buona amministrazione", che il cittadino e gli appartenenti al plesso organizzativo si attendono dall'apparato, venga spezzata da un illecito comportamento dei suoi agenti (cfr., Corte conti, sez. Lombardia, sent. n. 681/2006; *idem*, sez. Veneto, sent. n. 927/2006 nonché sez. Lazio, sent. n. 373/2007).

8.2 Né può preterirsi l'ulteriore *vulnus* reputazionale prodotto negli ambienti sociali degli uffici giudiziari piemontesi, nei quali si è celebrato sia il processo di primo grado che quello d'appello, e, quindi, al complessivo contesto ambientale circostante, trattandosi di pubblico ufficiale alle dipendenze del Ministero della Giustizia.

9. Circa la quantificazione del danno, il legislatore è intervenuto con la disposizione recata dall'art.1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n.190, che ha aggiunto il comma 1-*sexies* all'art. 1 della legge n. 20/94, stabilendo che l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione si presume, fino a prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

Trattasi di disposizione che riveste carattere sostanziale e che, quindi, può essere applicata unicamente ai fatti avvenuti/accertati dopo la sua entrata in vigore (sez. Toscana, 9.11.2020 n. 287, con la giurisprudenza ivi citata) e, conseguentemente, la liquidazione dei danni, per cui è causa, deve avvenire in via equitativa con il criterio, di cui all'art. 1226 c.c., in quanto, in primo luogo, i fatti, di cui trattasi, sono precedenti all'entrata in vigore della suddetta

normativa.

Peraltro, in condivisione della tesi sostenuta dalla difesa, nella fattispecie, non può, comunque, trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994, che stabilisce una presunzione legale, secondo cui il danno in questione è determinato, salvo prova contraria, in misura pari al doppio del valore patrimoniale dell'utilità illecitamente percepita dal dipendente pubblico: detta disposizione appare, altresì, inapplicabile, dal momento che, sulla base degli atti probatori versati ed acquisiti al fascicolo di causa, non è stato provato né contestato che il convenuto abbia tratto un vantaggio economico e/o patrimoniale dalle condotte illecite ascrittegli.

10. In definitiva, sulla base dei tradizionali criteri di natura oggettiva, soggettiva e sociale, elaborati dalla giurisprudenza contabile (cfr., SS.RR., sent. n. 19/2003/QM nonché SS.RR. sent. n. 1/2011/QM), tenuti presenti l'accertata perseveranza per anni di condotte antiggiuridiche penalmente rilevanti, il connesso abuso della funzione pubblicistica, affidata al convenuto nell'ambito del rapporto d'impiego, intercorso con il Ministero della Giustizia, l'eco della vicenda illecita presso la comunità dei consociati (oltre, come detto, al c.d. *clamor* interno, cfr., Sez. II Appello, sent. 8 febbraio 2024, n. 60), ma considerato, nel contempo, il disvalore complessivo delle condotte consumate, quali risultanti dal conclusivo giudicato penale, il Collegio ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno all'immagine, nei confronti del Ministero della giustizia, nella somma complessiva di euro 15.000,00, somma comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi.

11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

il convenuto M.F. al pagamento, in favore del Ministero
della Giustizia, dell'importo complessivo di euro 15.000,00 (quindicimila/00),
a titolo di danno all'immagine, già comprensivo di rivalutazione ed interessi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 768,35
(settecentosessantotto/35).

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con
l'intervento dei Magistrati:

Luigi GILI
Consigliere estensore

Cristiano BALDI Consigliere

Il Consigliere estensore _____ Il Presidente _____

Luigi GILI Marco PIERONI

F.to digitalmente *F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 03/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno

2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati

identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 03/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente